



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Donnarumma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281 *sexies* C.P.C.

nella causa civile di II Grado iscritta al N. R.G. 12183/2014

Tra

[REDACTED] (nato a Forlì l'11.11.1970), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Giannelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Levi, in Firenze, in via Torta n. 9, in virtù di procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

e

[REDACTED] a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Firenze, in via Villamagna 90/c, in virtù di procura speciale alle liti

APPELLATA

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

[REDACTED]

APPELLATI - CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1 - In fatto

[REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Firenze, **[REDACTED]** (quale conducente-danneggiante), **[REDACTED]** (quale proprietaria dell'autovettura del danneggiante) e Vittoria



Assicurazioni Spa (quale compagnia di assicurazione del veicolo danneggiato ex art. 149 Cod. Ass.), al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno subito in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 11.5.2010.

Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellante e la propria Compagnia, Vittoria Assicurazioni, giungevano ad una transazione, che veniva depositata in giudizio all'udienza del 29.1.2013.

~~APPELLATA~~ dichiarava in udienza di volersi avvalere della transazione, ma, al contempo, insisteva per la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, formulando eccezione di difetto di legittimazione passiva sul presupposto che l'attore non avrebbe potuto cumulare l'azione diretta ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni con quella ordinaria ex art. 2054 c.c. esercitata nei confronti del responsabile civile. L'attore contestava l'eccezione e dichiarava di accettare la compensazione delle spese nei confronti del responsabile civile, nonostante la soccombenza virtuale.

Il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza impugnata, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione e condannava l'odierno appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Publiacqua, aderendo alle difese formulate dal responsabile civile.

~~Luca Felini~~ proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui era stato condannato alle spese di lite, sulla scorta delle seguenti argomentazioni:

- 1) La domanda di condanna nei confronti del responsabile civile sarebbe esperibile cumulativamente all'azione diretta ex art. 149 Cod. Ass.;
- 2) L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non poteva comunque essere accolta, poiché tardivamente formulata e, in ogni caso, tacitamente rinunciata da Publiacqua con l'adesione alla transazione ex art. 1304 c.c.;
- 3) Sussistevano, comunque, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese ex art. 92, II comma, c.p.c. tenuto conto della non chiarezza del dettato normativo.

Publiacqua si costituiva nell'odierno giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

2 – In via preliminare

Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia degli appellati Vittoria Assicurazioni S.p.a. e ~~Pietro Delfi~~, ritualmenti citati in giudizio e non costituiti.

3 – Nel merito

L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni appresso esplicitate.



A) Sul primo motivo di appello

3.a) *Cumulo dell'azione ex art. 2054 c.c. con l'azione diretta ex art. 149 Codice Assicurazioni.*

Il Giudice di Pace di Firenze ha ritenuto inammissibile il cumulo dell'azione diretta ex art. 149 Cod. Assic. con quella di cui all'art. 2054 c.c. sul presupposto che la Corte Costituzionale con la sentenza 108/2009 avrebbe sancito l'alternatività delle due azioni.

La Corte Costituzionale, invero, nel ritenere infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, con la predetta sentenza interpretativa di rigetto, ha precisato che la novella legislativa stabilisce una *facultas agendi* in favore del danneggiato, il quale può, non deve, agire contro la propria assicurazione.

Infatti, *"il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato"*.

Ritiene, quindi, il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dalla facoltà del danneggiato di agire, sia con azione diretta ex art. 149 del Codice delle Assicurazioni che con l'azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. cc., riconosciuta dalla Corte Costituzionale, non discenda l'impossibilità di esercitare cumulativamente le due azioni.

In altri termini, il giudice delle leggi, *"nel definire alternativa la natura dell'azione di indennizzo diretta verso il proprio assicuratore non impone al danneggiato un onere di scelta ma intende meramente negare il carattere esclusivo ed escludente rispetto agli ordinari mezzi di tutela dell'azione ex art. 149 Codice Assicurazioni"* (cfr. sentenza del Tribunale di Asti, N. 551/2016, allegata alla comparsa conclusionale dell'appellante).

Peraltro, non solo la Consulta non ha escluso la possibilità di esperire cumulativamente le due azioni, ma le motivazioni poste a supporto della decisione militano per la tesi opposta.

La Corte ha statuito che *"Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 consentirebbe, accanto all'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice della assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (ordinanza n. 441 del 2008) ... l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato"*.

Allora, nella misura in cui l'azione diretta ex art. 149 Cod. Ass. costituisce un rimedio ulteriore, nell'ottica di rafforzare la posizione del danneggiato, in assenza di precise indicazioni legislative, non



può essere condiviso l'orientamento invocato dall'appellata e sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'art. 149 Cod. Ass. avrebbe introdotto il principio "*electa una via, non datur recursus ad alteram*", in base al quale il danneggiato che agisca in giudizio nei confronti della propria impresa di assicurazione consumerebbe così il suo potere di scelta.

Tale assunto, invero, non costituisce un corollario dell'interpretazione offerta dalla Consulta, né è ricavabile dal testo normativo, che ha inteso rafforzare la posizione del danneggiato. Conseguentemente, l'interpretazione fatta propria dal Giudice di Pace di Firenze, oltre a non trovare alcun solido fondamento normativo, non risulta in linea con la *ratio legis* della riforma.

3.b) Sul vincolo di solidarietà tra le parti.

La sentenza di primo grado non è condivisibile neppure laddove ha escluso il cumulo delle azioni sul presupposto che tra le parti non sussisterebbe alcun vincolo di solidarietà.

Va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente il vincolo di solidarietà, ancorché atipico, anche quando diversi siano i titoli di responsabilità, atteso che l'unicità del fatto dannoso deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche invocate.

In particolare, la Corte di Cassazione, in relazione al rapporto tra l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, introdotta dall'art. 18 della L. 990/1969, e l'azione ex art. 2054 c.c. contro il conducente o il proprietario del veicolo, ha statuito (Cass. 24.04.2001 n. 6026, Cass. 4.10.1996, n. 8717; Cass. 1.6.1995 cit.) che "*il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo, che grava sull'assicuratore, sono legati da un vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è ammissibile la proposizione cumulativa da parte del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell'assicuratore*".

Per i medesimi motivi, anche nel caso di specie, l'assicuratore del danneggiato ed il responsabile civile sono legati da un vincolo di solidarietà atipico, in quanto entrambi rispondono del danno, anche se per diversi titoli, il primo *ex lege*, il secondo a titolo di responsabilità extracontrattuale.

3.c.) Sulle spese di lite di primo grado nel rapporto tra Publiacqua e Luca Falcini

Accertata, quindi, l'ammissibilità del cumulo delle due azioni e la conseguente infondatezza dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado, tenuto conto della cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, nei rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED] sarebbe necessario procedere alla regolamentazione delle spese di lite sulla base del criterio di soccombenza virtuale.



A tal proposito, l'odierna appellata, nel merito, andrebbe considerata soccombente, atteso che la Vittoria Assicurazioni ha risarcito il danno ed il **[REDACTED]**, come riferito dalla stessa **[REDACTED]** in primo grado (v. pag. 4 note conclusive), ha ammesso la propria responsabilità nella causazione del sinistro.

Tuttavia, considerato che l'odierno appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la compensazione delle spese di lite di primo grado, le stesse possono essere integralmente compensate.

B) Sul secondo e terzo motivo di appello.

Sugli ulteriori motivi d'appello non v'è necessità di pronunciare, poiché la fondatezza del primo motivo è assorbente.

Ad ogni buon conto, *ad abundantiam*, si osserva che, così come dedotto dall'appellante nel terzo motivo di appello, sussisterebbero, comunque, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite di primo grado ex art. 92, comma II, c.p.c. tenuto conto che, sull'eccezione di rito formulata da Publiacqua, non vi era un orientamento giurisprudenziale univoco nella giurisprudenza di merito e non vi erano precedenti specifici della Suprema Corte.

C) Sulle spese di lite del presente grado di giudizio

Quanto alle spese di lite dell'odierno giudizio di appello, nel rapporto tra **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, si ritiene equo disporre una compensazione parziale, nella misura del 50%.

Infatti, sebbene la questione di diritto esaminata sia nuova e ciò deponga per una compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., tuttavia, occorre considerare la diversità di comportamento processuale tenuto dalle parti nel corso del giudizio.

Si rileva, a tal proposito, che l'odierno appellante, in entrambi i gradi di giudizio, ha accettato la compensazione delle spese di lite.

Di contro, l'odierna appellata, pur a fronte della cessazione della materia del contendere, ha chiesto la liquidazione delle spese invocando la soccombenza virtuale dell'attore.

Sulla base del principio di causalità, che deve orientare il Giudice nella regolamentazione delle spese, si deve ritenere che Publiacqua, insistendo in un'eccezione risultata all'esito del giudizio infondata, abbia dato causa alla protrazione del processo, così da costringere la controparte alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile dalla parte.

Tenuto conto della fondatezza nel merito della pretesa avversaria, comprovata dall'intervenuto pagamento da parte della Compagnia di Assicurazione e dall'ammissione di responsabilità del conducente, **[REDACTED]**, in considerazione della mancanza di un orientamento giurisprudenziale pacifico sulla questione di rito sollevata, avrebbe ben potuto accettare la compensazione delle spese di lite, così come proposto dalla controparte vittoriosa.



Le spese di lite si liquidano, per l'intero, come in dispositivo, con applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014.

Il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il *disputatum* posto all'esame del giudice di appello (Cassazione civile, sez. III, 12/01/2011, n. 536).

Nei confronti degli appellati contumaci vanno dichiarate irripetibili le spese di lite anticipate dalle parti costituite in questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- a) dichiara la contumacia degli appellati Vittoria Assicurazioni e **[REDACTED]** Pietro;
- b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara integralmente compensate le spese di lite, per il primo grado di giudizio, tra **[REDACTED]** S.p.A. e **[REDACTED]** e, per l'effetto, condanna **[REDACTED]** a rimborsare all'odierno appellante l'importo eventualmente versato in ottemperanza della sentenza di primo grado;
- c) condanna l'appellata a rimborsare all'appellante, in ragione del 50%, le spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 440,00 per compensi, oltre spese di iscrizione a ruolo, notifiche, spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Così deciso in Firenze, il 22/11/2016

Il Giudice
dott. Massimo Donnarumma

